**Comunicato stampa**

**COMMERCIALISTI, GRANDE SODDISFAZIONE PER PROPOSTA DI LEGGE SU LIMITAZIONE RESPONSABILITA’ SINDACI**

**Presentata dall’Onorevole Marta Schifone (FdI). De Nuccio: “Governo e maggioranza hanno mantenuto impegni presi. Auspichiamo rapido iter di approvazione”**

*Roma, 6 luglio 2023 – “*Esprimiamo **grande soddisfazione** per la presentazione, da parte dell’Onorevole **Marta Schifone** (Fratelli d’Italia) di una proposta di legge che punta a **ridefinire i profili di responsabilità civile** degli **organi di controllo”**. È quanto affermato dal presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, **Elbano de Nuccio.**  “Ringraziamo l’Onorevole Schifone per la presentazione di una proposta di legge che **recepisce integralmente** le posizioni da sempre da noi espresse su un tema **particolarmente sensibile e delicato** per la professione”, ha detto. De Nuccio ha ringraziato anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, **Alfredo Mantovano**, che “sta seguendo da vicino il dossier, mantenendo fede all’impegno preso sul tema a maggio, a nome del Governo, ai nostri Stati Generali”. L’auspicio dei commercialisti è che “la proposta di legge possa avere un **iter parlamentare rapido** per giungere il prima possibile alla **definitiva approvazione**”.

La proposta di legge - con la quale si intende apportare modifiche all’articolo 2407 del codice civile – prevede che, al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, i **sindaci** che violano i propri doveri **sono responsabili** per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi **nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito**, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi da 0 a 10.000 euro, un multiplo pari a quindici volte il compenso; per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, un multiplo pari a dodici volte il compenso; per i compensi maggiori di 50.000 euro, un multiplo pari a dieci volte il compenso. L’**azione di responsabilità** verso i sindaci si prescrive nel termine di **cinque anni** dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 c.c. relativa all’esercizio in cui si è verificato il danno.

Attualmente, ai sensi dell’attuale art 2407, 2 comma, c.c., i sindaci **rispondono in solido con gli amministratori**, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi derivanti dalla carica. Senza quindi operare alcuna distinzione tra le due funzioni, amministratori e sindaci, quindi gestori e controllori, vengono posti, in tema di responsabilità, sullo stesso piano, con l’applicazione, per i secondi, spesso di elementi propri più della normativa penale, fondati sul concetto di “**dolo eventuale**”.

La proposta di revisionare la responsabilità civile degli organi di controllo delle società di capitali e di introdurre una sua migliore delimitazione è una richiesta avanzata da tempo dal Consiglio nazionale dei commercialisti.“Non si tratta – ha specificato de Nuccio - di **evitare responsabilità** per il proprio operato, bensì della necessità per il professionista coinvolto di poter agire in un **perimetro leggibile dei confini** in cui la discrezionalità del proprio operato sia ritenuta legittima sul momento e anche successivamente”.

“La **responsabilità illimitata** – ha aggiunto – sta progressivamente **allontanando** dagli incarichi di sindaco tutti quei professionisti che non intendono esporre la propria **reputazione professionale** alla azione risarcitoria. L’attuale assenza di qualunque limite produce reiterate **situazioni distorte**, soprattutto in sede di **procedure concorsuali**, laddove si riscontra troppo spesso che una delle principali fonti dell’attivo è data dal presumibile realizzo delle azioni risarcitorie esperite nei confronti degli unici soggetti che, per legge, sono assistiti da **copertura assicurativa**: i professionisti componenti degli organi di controllo”.

“Fermi restando i requisiti di **responsabilità professionale**, anche **deontologici** oltre che risarcitori, che debbono restare assolutamente fermo **presidio di legalità** – ha concluso – questa proposta di legge introduce una **determinazione quantitativa** al danno risarcibile, come già avvenuto nella esperienza di altri Paesi europei, con la tecnica dei multipli dei compensi attribuiti. Una svolta attesa da tempo dalla nostra professione, che porterebbe ad avere un approccio finalmente **più sereno** nello svolgimento di una funzione tanto delicata quanto **insostituibile**”.